

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54 COMMA 3  
DEL D. LGS. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
“VENTILATORI PER ANESTESIA” OCCORRENTI ALL’ASL DI TERAMO.  
N. GARA SIMOG 7202736**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**ART. 1 – OGGETTO**

Oggetto della procedura è la sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico, avente ad oggetto la fornitura di “ventilatori per anestesia” occorrenti all’ASL Teramo.

La fornitura dovrà essere svolta con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, nel disciplinare, nell’offerta presentata dall’impresa e nel rispetto delle norme contrattuali e della normativa generale di riferimento.

L’Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati dei beni in oggetto, bensì da origine unicamente ad un obbligo all’impresa sottoscrittrice dell’Accordo Quadro ad accettare gli ordinativi di forniture emessi dall’ASL durante il periodo di validità del contratto.

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo a norma dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016.

Le ditte offerenti dovranno proporre sistemi nuovi, non ricondizionati, aventi le caratteristiche funzionali e tecniche riportate nell’ “Allegato Tecnico” ed essere conformi alle normative vigenti in materia.

**ART. 2 – SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI E REQUISITI MINIMI RICHIESTI.**

Le ditte dovranno fornire una dettagliata descrizione dei sistemi.

Le ditte offerenti dovranno proporre sistemi nuovi, di ultima generazione, non ricondizionati, aventi le caratteristiche funzionali e tecniche riportate nell’ “Allegato Tecnico” ed essere conformi alle normative vigenti in materia.

Gli operatori economici non potranno discostarsi da esse, a meno della proposizione di caratteristiche superiori e/o equivalenti a quelle indicate nel citato allegato tecnico.

**ART. 3 – EQUIVALENZA ART. 68 D.LGS. 50/2016**

Qualora la descrizione dei beni messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta descrizione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

**Pertanto l’Impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportate nella tabella tecnica purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l’Impresa concorrente deve provare,**

con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

#### **ART. 4 – GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA**

Le apparecchiature dovranno essere coperte da assistenza tecnica full risk.

Le ditte offerenti dovranno attestare, a mezzo dichiarazione effettuata dalla ditta costruttrice, la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente dell'apparecchiatura per almeno dieci anni dalla data di installazione.

La garanzia dovrà coprire l'arco temporale di almeno 2 (due) anni dalla data di positivo collaudo finale.

Le ditte offerenti dovranno descrivere l'organizzazione del servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia con particolare riferimento a :

- centro di assistenza più vicino;
- numero di tecnici operanti;
- eventuale teleassistenza, sua organizzazione, hardware e software necessari per l'attivazione;
- tempo di intervento in ore solari (esclusi sabato e festivi) dalla chiamata in tutti i casi non superiore alle 48 ore;
- Tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta
- Sostituzione con apparecchiatura identica a quella guasta in tutti i casi non superiore alle 72 ore solari (esclusi sabato e festivi) dalla chiamata.

#### **ART. 5 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE**

Le ditte offerenti dovranno fornire una dettagliata indicazione sulla organizzazione e modalità di effettuazione del programma di formazione e addestramento in loco e in lingua italiana per il personale delle Unità Operative di destinazione.

In particolare l'offerta formativa deve comprendere:

- la formazione del personale sanitario (medici, infermieri, ecc.) della struttura/reparto di destinazione dell'apparecchiatura.
- l'addestramento di una unità di personale tecnico del servizio di Ingegneria Clinica dell'azienda sanitaria ospedaliera per un primo intervento sull'apparecchiatura.
- Tale formazione dovrà comprendere una sessione teorica e una sessione pratica con rilascio di certificato attestante l'avvenuta formazione. L'offerta tecnica di ciascuna ditta dovrà quindi includere (pena l'esclusione) una proposta formativa (piano di addestramento) in cui siano specificate le giornate formative (in ore) rispettivamente previste per il personale sanitario e per il personale dell'Ingegneria Clinica.
- Sarà valutata positivamente la previsione, nell'ambito del Piano formativo, di tematiche specifiche dedicate all'ottimizzazione dell'efficienza energetica dell'apparecchiatura fornita (es. utilizzo della modalità in stand-by, utilizzo di funzioni a ridotto consumo energetico, istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento, smaltimento, ecc.).
- Le modalità di espletamento della formazione/affiancamento dovranno essere concordate con il responsabile della Struttura/Reparto interessato.

Tutta la documentazione, comprese le istruzioni, il manuale d'uso e di manutenzione ecc. dovrà essere in lingua italiana in formato cartaceo e su supporto digitale.

Le ditte dovranno inoltre fornire indicazioni sulla qualificazione del personale che terrà i corsi di istruzione.

## **ART. 6 – COLLAUDO**

Il collaudo dell'apparecchiatura verrà effettuato in contraddittorio tra ditta fornitrice ed ASL secondo le seguenti modalità:

- ad installazione avvenuta, l'ASL, attraverso l' U.O. di competenza effettuerà i test di accettazione dell'apparecchiatura;
- nel caso di esito positivo l'U.O. di destinazione provvederà ad effettuare test clinici.

Se il collaudo darà esito positivo verrà dato avvio alla istruzione del personale.

Tutto quanto necessario per le prove (strumenti di misura, manodopera, ecc.) è a carico della ditta aggiudicataria.

L'esito favorevole del collaudo e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, sono indispensabili ai fini dei successivi pagamenti delle fatture.

L'accettazione definitiva ed il collaudo non esonerano l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa e del collaudo ma possono venire in seguito rilevati.

Qualora l'Amministrazione rifiuti l'apparecchio fornito, perché dagli accertamenti risulti che per qualità, lavorazione, confezionamento, ed altro esso non sia conforme alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, la ditta aggiudicataria, a sua cura ed a sue spese, deve sostituirlo immediatamente ed al più tardi entro 15 gg lavorativi dalla comunicazione con un altro che soddisfi le condizioni pattuite.

## **ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a favore della ditta che avrà presentato l' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo quanto più dettagliatamente descritto all'articolo 26 del Disciplinare di Gara.

## **ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il deposito cauzionale definitivo verrà richiesto alla ditta risultata migliore offerente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Tale deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria dovesse pagare in più rispetto al corrispettivo contrattuale per inadempimento dell'appaltatore.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia da parte della ditta alla fornitura in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta dall'Azienda per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

## **ART. 9 - MODALITA' E TERMINI DELLA CONSEGNA**

L'aggiudicazione definitiva avverrà a seguito dell'adozione di apposito provvedimento amministrativo, che sarà successivamente comunicato, per ciascun lotto di gara, alla Ditta aggiudicataria.

La Ditta fornitrice:

- sarà tenuta ad effettuare la consegna delle apparecchiature presso l'Unità Operativa di destinazione entro max 40 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- sarà tenuta, prima della consegna delle apparecchiature, a contattare l'UOC di Fisica Medica dell'ASL di Teramo (tel. 0861/429822) e i Direttori delle Unità Operative richiedenti al fine di garantire la corretta destinazione della merce;
- dovrà provvedere al montaggio e al collaudo delle apparecchiature entro il più breve tempo possibile secondo i termini concordati con l'UOC di Fisica Medica dell'ASL di Teramo e i Direttori delle Unità Operative di destinazione.

## **ART. 10 - PERIODO DI PROVA**

Seguirà un periodo di prova di 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla firma del collaudo.

Entro tale periodo l'Azienda si riserva la facoltà di eseguire tutte le verifiche ritenute necessarie per l'accettazione definitiva della fornitura. Nel caso in cui l'attrezzatura dovesse palesare difetti di funzionamento e/o non corrispondere a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'Azienda provvederà a comunicare in forma scritta alla ditta le carenze riscontrate che nel caso in cui non siano sanabili determineranno la revoca dell'aggiudicazione della fornitura.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, alla ditta spetterà esclusivamente il pagamento dell'eventuale materiale di consumo utilizzato, mentre nulla spetterà rispetto al ritiro delle apparecchiature medesime e a qualsiasi altra voce di spesa derivante dall'esito negativo del periodo di prova.

## **ART. 11 - RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smontaggio non conservativo e ritiro dell'apparecchiature elettriche ed elettroniche già installate presso la medesima sede ove verranno consegnate le nuove apparecchiature.

Ogni impresa affidataria sarà tenuta al ritiro delle apparecchiature in unità corrispondenti a quelle tenute a fornire in base all'aggiudicazione.

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle Apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di ritiro, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

Il R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti alle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle Apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle Apparecchiature ordinate. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative vigenti in materia e disciplinanti gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

## **ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; l'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o a cose per fatto dell'aggiudicatario medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale rivalsa di terzi che al riguardo le venisse mossa.

## **ART. 13 – RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL, che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa.

Sarà, comunque, obbligo della Ditta adottare nell'esecuzione del lavoro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori e rimane stabilito che essa assumerà ogni ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni.

#### **ART. 14 – RISCHI DI PERDITA E DANNI DURANTE IL TRASPORTO.**

Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell'Azienda USL, l'Impresa assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature, non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima.

L'Impresa garantisce l'amministrazione contro i danni procurati ai locali ed a terzi dalle apparecchiature fornite per difetti intrinseci delle stesse o imputabili a carenza manutentiva.

#### **ART. 15 – REFERENTI DELLE ATTIVITA' – CONTROLLI.**

L'azienda USL individua nei Direttori delle Unità Operative interessate e nell'U.O.C. di Fisica Medica dell'ASL di Teramo i soggetti deputati al controllo circa l'esatta esecuzione del contratto. I citati Direttori delle UU.OO., o loro delegati, ognuno per la parte di competenza, dovranno attestare la regolarità della fornitura nonché il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta in sede di offerta. In caso di mancanza o di esito negativo di tali attestazioni non si procederà alla liquidazione ed al relativo pagamento.

#### **ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione elettronica dovrà essere effettuata per ogni singola consegna. Le fatture in particolare dovranno riportare:

- 1 Codice Identificativo Gara (CIG);
- 2 Codice Univoco Ufficio (UFPL0H) che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;
- 3 Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento della fattura;
- 4 Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento fattura.

Il pagamento della fattura, redatta secondo le norme in vigore, avverrà dopo il collaudo con esito positivo ed entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura purché non vi siano motivi ostativi.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA'.**

L'Azienda USL si riserva di dichiarare risolto il contratto quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di macchine o parti di esse, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondano alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria dell'appalto non vi abbia ottemperato nel termine assegnato.

In ogni caso, per ogni giorno di ritardo sarà posto a carico della ditta una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% il cui importo sarà detratto dal corrispettivo della fornitura, fatte salve eventuali azioni civili.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di dichiarare risolto il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R., quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento di danni maggiori.

#### **ART. 18 – OBBLIGHI TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

In relazione al presente appalto la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 136/2010 e s.m. ed i.

#### **ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie che dovessero insorgere e non trovare una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Teramo.

#### **ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si richiamano le disposizioni vigenti in materia.